



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1858

Prot. n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### OGGETTO:

Approvazione dei criteri attuativi di cui agli articoli 14, comma 2, lettere f) e g), e comma 10 bis della Legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (legge provinciale sull'energia), concernenti l'incentivazione degli enti locali per l'acquisto di veicoli elettrici e ibridi plug-in, di sistemi di ricarica e per la modifica dell'alimentazione di veicoli.

Il giorno **05 Ottobre 2018** ad ore **10:15** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

**PRESIDENTE**

**UGO ROSSI**

Presenti:

**VICEPRESIDENTE**  
**ASSESSORE**

**ALESSANDRO OLIVI**  
**MICHELE DALLAPICCOLA**  
**TIZIANO MELLARINI**  
**LUCA ZENI**

Assenti:

**ASSESSORE**

**SARA FERRARI**  
**MAURO GILMOZZI**

Assiste:

**IL DIRIGENTE**

**ENRICO MENAPACE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

In tutta Europa il trasporto continua a contribuire all'inquinamento atmosferico, all'aumento delle emissioni di gas serra e a numerosi impatti ambientali, come è evidenziato nel rapporto TERM 2011 (Transport and Environment Reporting Mechanism) "Transport indicators tracking progress towards environmental targets in Europe" pubblicato dall'Agenzia Europea per l'Ambiente EEA.

Con una serie di studi, direttive, regolamenti e comunicazioni emanati dalla Commissione Europea è stata via via tracciata la strada per una politica della mobilità particolarmente attenta alla riduzione delle emissioni di gas serra e degli altri impatti ambientali.

In particolare, la Direttiva 2014/94/UE del 22 ottobre 2014, nota anche come Direttiva AFID (Alternative Fuels Infrastructure Directive), prevede misure per ridurre la dipendenza dal petrolio mediante la creazione di infrastrutture per combustibili alternativi quali: elettricità, idrogeno, biocarburanti, ecc..

Con detta Direttiva vengono stabiliti i requisiti tecnici di base per realizzare un'infrastruttura di ricarica interoperabile a livello europeo e si definiscono per gli Stati Membri, inoltre, gli obiettivi per la pianificazione e l'infrastrutturazione.

La Direttiva afferma anche che l'utilizzo dell'elettricità come combustibile alternativo può aumentare l'efficienza dei veicoli stradali, contribuire alla riduzione delle emissioni di CO2 ed al conseguente miglioramento della qualità dell'aria; inoltre, nei centri urbani contribuisce, in particolare, alla riduzione dell'inquinamento acustico.

A livello italiano, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è proponente del Piano Nazionale Infrastrutturale per la Ricarica dei veicoli alimentati ad energia Elettrica (PNIRE). Tale Piano è stato approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 26 settembre 2014 e aggiornato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 18 aprile 2016, e definisce le linee guida per garantire lo sviluppo unitario del servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, sulla base di criteri che tengono conto del fabbisogno, della congestione del traffico, dell'inquinamento atmosferico e dello sviluppo della rete stradale.

Per quanto riguarda la Provincia autonoma di Trento, le prime indicazioni sul tema della mobilità elettrica sono contenute nel PEAP - Piano energetico ambientale provinciale 2013-2020 -, quindi all'interno di un quadro più ampio teso a delineare lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile e delle azioni di efficienza energetica in modo da raggiungere in primo luogo gli obiettivi assegnati alla Provincia dal decreto Burden Sharing e, in un'ottica di più lungo termine, gli obiettivi di decarbonizzazione stabiliti dalla legislazione.

In data 7 ottobre 2015, poi, è stato sottoscritto tra la Provincia autonoma di Trento e i Consorzi dei Comuni Trentini il protocollo approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1529 del settembre 2015, finalizzato alla promozione e incentivazione dell'uso di veicoli ecosostenibili e, in particolare, alla diffusione dell'alimentazione elettrica nei trasporti e all'infrastrutturazione elettrica per la ricarica dei veicoli.

In data 30 giugno 2017 è stata approvata la Legge provinciale n. 6 "Pianificazione e gestione degli interventi in materia di mobilità sostenibile" che prevede l'adozione, da parte della Provincia, del Piano provinciale della mobilità. In particolare il comma 2 dell'articolo 2 della predetta legge recita: "Il Piano provinciale della mobilità individua gli strumenti per raggiungere l'obiettivo della mobilità sostenibile prevedendo, in particolare, che la struttura portante della mobilità sostenibile collettiva sia costituita dal trasporto pubblico locale, con priorità alla mobilità ferroviaria, e che la mobilità individuale privilegi le modalità a minor impatto ambientale. A tal fine il piano si pone l'obiettivo di

concorrere: a) entro il 2020 al raggiungimento, da parte della mobilità sostenibile, di una quota del 45 per cento degli spostamenti continuativi misurati, anche in modo campionario, secondo le metodologie utilizzate in sede di censimento generale ISTAT; b) entro il 2025 al raggiungimento, da parte della mobilità sostenibile, di una quota del 50 per cento degli spostamenti continuativi misurati, anche in modo campionario, secondo le metodologie utilizzate in sede di censimento generale ISTAT; c) entro il 2030 al raggiungimento, da parte della mobilità sostenibile, di una quota del 60 per cento degli spostamenti continuativi misurati, anche in modo campionario, - 2 - secondo le metodologie utilizzate in sede di censimento generale ISTAT”.

Al fine di dare continuità alle misure già in essere, con deliberazione n. 1535 del 22 settembre 2017 è stato adottato in via definitiva da parte della Giunta provinciale il “*Piano Provinciale della Mobilità Elettrica*” (PPME) con i seguenti obiettivi:

- ridurre le emissioni di gas serra, i consumi energetici e le emissioni atmosferiche attribuibili al settore dei trasporti (CO<sub>2</sub>, PM<sub>10</sub>, PM<sub>2.5</sub>, NO<sub>2</sub>, ecc.), nonché di inquinanti locali legati al “traffico di prossimità”;
- andare verso “zero emissioni” per quanto riguarda la quota modale residua di spostamento con veicoli meno sostenibili;
- prevenire e contenere l’inquinamento acustico;
- contribuire a migliorare l’attrattività del territorio trentino e la qualità dell’ambiente a beneficio dei cittadini, dell’economia e della società nel suo insieme.

Il Piano raccoglie le informazioni e le indicazioni per la definizione della strategia di sviluppo della mobilità elettrica in provincia di Trento.

Le direzioni secondo cui agire sono fondamentalmente le seguenti:

- agevolare la realizzazione funzionale ed economica delle infrastrutture di ricarica che, data la modesta autonomia energetica dei veicoli elettrici, rappresenta attualmente il maggior ostacolo alla diffusione della mobilità elettrica;
- incentivare economicamente l’acquisto di veicoli elettrici e possibilmente anche l’energia elettrica utilizzata per la mobilità;
- stabilire strumenti regolatori e disposizioni tecnico-normative specifiche;
- incentivare il roaming delle ricariche promuovendo il “contatore virtuale”, in modo che il singolo utente possa assorbire da diversi sistemi di ricarica sul territorio provinciale, vedendosi addebitare il relativo costo sul proprio conto contrattuale, privato o aziendale;
- incentivare l’acquisto di e-bike/scooter legati a progetti che stimolino gli spostamenti “casa-lavoro” sostenibili;
- incrementare il servizio di bike sharing pubblico con biciclette a pedalata assistita, come estensione ed integrazione del Trasporto Pubblico Locale (TPL), negli ambiti più densamente popolati o maggiormente frequentati dai turisti;
- incentivare l’acquisto di cargo bike a pedalata assistita per la consegna delle merci in ambito urbano;
- azioni concrete e trasversali che danno attuazione alla più ampia strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030.

La Legge provinciale 2 agosto 2017, n. 9 (“Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2017 – 2019), che con l’articolo 23 ha modificato l’articolo 14 della Legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (legge provinciale sull’energia), dà attuazione ad alcuni degli indirizzi sopra indicati.

Tale articolo stabilisce che in coerenza con gli obiettivi stabiliti dal piano energetico-ambientale provinciale la Provincia sostiene e incentiva gli investimenti pubblici e privati diretti ad un uso razionale dell’energia, all’efficienza energetica e all’impiego delle fonti rinnovabili di energia.

In particolare il comma 2, alle lettere f) e g), prevede che per tali finalità “*la Provincia può concedere contributi a soggetti pubblici e privati, anche organizzati in forma di partenariato pubblico privato, fino alla misura massima del 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile, nel rispetto delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, per interventi diretti a:*

*f) l'acquisto di veicoli a basso impatto ambientale e la modifica dell'alimentazione dei veicoli con l'uso di carburanti meno inquinanti; tra i predetti veicoli possono essere comprese anche le auto elettriche, auto ibride elettriche, quelle a idrogeno o a idrometano;*

*g) l'installazione di impianti fissi senza serbatoi di accumulo adibiti al rifornimento a carica lenta di gas naturale ad uso domestico o aziendale per autotrazione e la realizzazione di stazioni per la ricarica di veicoli elettrici o ibridi.*

Inoltre, la Legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 18 (Legge di stabilità provinciale 2018), che con l'articolo 45 ha modificato l'articolo 14 della Legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (legge provinciale sull'energia) introducendo il comma 10 bis, stabilisce che gli interventi previsti dal comma 2, lettere f) e g) del citato articolo 14 possano essere concessi anche agli enti locali, secondo specifici criteri, condizioni e modalità stabilite con deliberazione della Giunta provinciale.

La citata disciplina prevede pertanto, ai fini attuativi, che mediante deliberazione della Giunta provinciale siano definite le tipologie di interventi ammessi a contributo, le misure dell'incentivazione, le modalità e i vincoli per l'accesso ai contributi, nel rispetto delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

Il percorso finalizzato al perseguimento di tali finalità è iniziato con l'adozione da parte della Giunta di una serie di provvedimenti mediante i quali si sono previste agevolazioni al settore privato per l'acquisto di veicoli elettrici o ibridi plug-in o la modifica dell'alimentazione nonché l'acquisto di e-bike da parte delle imprese per incentivare i percorsi casa-lavoro.

Con il presente provvedimento si propone di proseguire l'attuazione del predetto “Piano provinciale per la mobilità elettrica” attivando la concessione di contributi anche agli enti locali per l'acquisto di veicoli elettrici o ibridi plug-in, motoveicoli e ciclomotori elettrici e sistemi di ricarica.

In relazione al fatto che il prezzo dei veicoli elettrici e ibridi plug-in è ancora relativamente elevato, si ritiene opportuno incentivare anche l'installazione di sistemi di riqualificazione elettrica su veicoli delle categorie internazionali M1, N1 e N2, ai sensi di quanto previsto dal Decreto 1 dicembre 2015, n. 219, incentivando così la conversione e trasformazione ad esclusiva trazione elettrica di veicoli a motore endotermico.

Le disposizioni applicative di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, disciplinano le agevolazioni che possono essere concesse agli enti locali per l'acquisto di veicoli elettrici o ibridi plug-in, sistemi di ricarica, nonché per l'installazione di sistemi di riqualificazione elettrica.

Fra gli strumenti attuativi del piano di mobilità elettrica, con delibera n. 2078 del 1 dicembre 2017, è stato approvato anche uno strumento a favore delle imprese che, nell'ambito di piani per la mobilità sostenibile, realizzino iniziative innovative; tale strumento prevede in particolare il sostegno all'acquisto di e-bike da utilizzarsi negli spostamenti casa lavoro da parte dei propri dipendenti.

Nella prima fase di attuazione, si ritiene che una via adeguata per raggiungere il medesimo obiettivo di sostenere la mobilità sostenibile - e quella elettrica in particolare - a favore dei vari soggetti pubblici (compresi quelli oggetto del presente provvedimento) possa essere individuata, caso per caso, nell'ambito delle relative discipline regolamentari o eventualmente nelle linee di finanziamento della provincia nei confronti di tali enti, utilizzando il finanziamento ai sensi dell'art.

14 della l.p. 20/2012 qualora lo stesso a seguito di attenta valutazione delle varie alternative possa essere considerato lo strumento migliore per raggiungere l'obiettivo.

Alla spesa derivante dalla presente delibera si fa fronte con le risorse già assegnate all'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE) dalla delibera n. 1768 del 27 ottobre 2017 e n. 1922 del 16 novembre 2017 e che risultano disponibili sul relativo bilancio.

Tutto ciò premesso,

## LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visto l'art. 56 e l'Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011;
- visto l'articolo 39 ter della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3;
- viste le ulteriori norme e gli atti richiamati in premessa;
- vista la deliberazione n. 6 del 2016;
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge;

## DELIBERA

1. di approvare i criteri attuativi (allegato A – Disposizioni applicative) di cui agli articoli 14, comma 2, lettere f) ed g), e comma 10 bis della Legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (legge provinciale sull'energia), concernenti l'incentivazione agli enti locali per l'acquisto di veicoli elettrici o ibridi plug-in e sistemi di ricarica, nonché per la modifica dell'alimentazione di veicoli;
2. di dare atto che la modulistica prevista nei criteri di cui all'allegato A) sarà approvata con provvedimento del dirigente dell'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE);
3. di prevedere che le domande relative agli incentivi di cui al punto 1) possano essere presentate dal 2 novembre 2018;
4. di stabilire che alla spesa derivante dalla presente delibera si fa fronte con le risorse già assegnate all'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE) dalla delibera n. 1768 del 27 ottobre 2017 e n. 1922 del 16 novembre 2017 e che risultano disponibili sul relativo bilancio;
5. di stabilire che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento.

Adunanza chiusa ad ore 11:00

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

**Elenco degli allegati parte integrante**

001 Allegato A

IL PRESIDENTE

Ugo Rossi

IL DIRIGENTE

Enrico Menapace

*Legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20*  
*“legge provinciale sull’energia”*

## *DISPOSIZIONI APPLICATIVE*

# **AIUTI AGLI ENTI LOCALI PER L’ACQUISTO DI VEICOLI ELETTRICI E IBRIDI PLUG-IN, DI SISTEMI DI RICARICA E PER LA MODIFICA DELL’ALIMENTAZIONE DI VEICOLI**

## **1. CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI**

1. I criteri e le modalità che seguono si riferiscono agli interventi previsti dagli articoli 14, comma 2, lettere f) ed g), e comma 10 bis della Legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (legge provinciale sull'energia) relativamente agli acquisti e alla modifica dell'alimentazione di veicoli elettrici e ibridi plug-in e di sistemi di ricarica.

2. Ai fini dei presenti criteri si intende per:

a) **veicolo**: autoveicolo elettrico, autoveicolo ibrido plug-in, ciclomotore elettrico o motoveicolo elettrico;

b) **autoveicolo elettrico**: autoveicolo elettrico a batteria (Battery Electric Vehicles - BEV) o autoveicolo elettrico a batteria con range extender (BEV con REX), appartenenti alle classi M1 (trasporto persone), N1 e N2 (trasporto merci);

c) **autoveicolo ibrido plug-in**: autoveicolo ibrido elettrico benzina plug-in (PHEV – Plug-in-Hybrid Electric Vehicles), appartenente alle classi M1 (trasporto persone), N1 e N2 (trasporto merci) e con una capacità di batteria di almeno 5 kWh;

d) **ciclomotore elettrico**: così come definito dall'art. 52 del Codice della strada (D. Lgs 30 aprile 1992, n. 285);

e) **motoveicolo elettrico**: così come definito dall'art. 53 del Codice della strada (D. Lgs 30 aprile 1992, n. 285). Per quanto riguarda i quadricicli l'incentivo è esteso anche a quelli per il trasporto di persone;

f) **modifica dell'alimentazione di autoveicoli (riqualificazione elettrica ai sensi del D.M. n. 219 di data 1 dicembre 2015)**: installazione di un sistema che consente di trasformare un autoveicolo con motore endotermico, appartenente alle classi M1 (trasporto persone), N1 e N2 (trasporto merci), effettuata sia prima che dopo l'immatricolazione, in un veicolo con esclusiva trazione elettrica;

g) **colonnine di ricarica**: stazioni di ricarica per veicoli elettrici o ibridi e stazioni di ricarica per e-bike, dotate di multipresa tipo SCHUKO;

## **2. SOGGETTI BENEFICIARI**

1. Possono accedere alle presenti agevolazioni gli enti locali, quali Comuni (comprese loro aziende speciali o istituzioni, purché non svolgano attività di impresa), Comunità di Valle, Unioni di Comuni e altri soggetti rientranti nelle forme collaborative intercomunali così come individuate al Capo VI della legge regionale n. 2 di data 3 maggio 2018 ("Codice degli enti locali della Regione Autonoma del Trentino-Alto Adige"). Tutti i



soggetti sopraelencati devono aver adottato una strategia finalizzata all'efficientamento energetico e alla riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti, con particolare attenzione al settore della mobilità sostenibile, comprovato dall'adozione e attuazione dei PAES (piano d'azione per l'energia sostenibile), PUM (piano urbano della mobilità) o altri atti pianificatori o di indirizzo legati alla mobilità sostenibile. In caso di soggetti diversi dal Comune, i predetti atti devono essere adottati dal Comune di riferimento in caso di aziende speciali o istituzioni e dall'organo competente o da almeno uno dei Comuni aderenti in caso di soggetti sovracomunali.

2. I soggetti di cui al comma 1 non devono utilizzare i beni agevolati per lo svolgimento di attività imprenditoriale.

### **3. INIZIATIVE E SPESE AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE**

1. Sono ammissibili ad agevolazione le spese sostenute relative a:

- a) acquisto **autoveicoli elettrici ed ibridi plug-in** di prima immatricolazione o nuovi ai sensi dell'articolo 38, comma 4, del DL n. 331/93;
- b) acquisto di **motoveicoli elettrici** di prima immatricolazione o nuovi ai sensi dell'articolo 38, comma 4, del DL n. 331/93;
- c) acquisto di **ciclomotori elettrici** di prima immatricolazione;
- d) **modifica dell'alimentazione di autoveicoli**;
- e) acquisto di **stazioni di ricarica per veicoli elettrici o ibridi**, nel limite di 5 stazioni per ciascun richiedente, per una spesa massima ammissibile di 1.500,00 euro cadauna;
- f) acquisto di **stazioni di ricarica per e-bike**, dotate di multipresa di tipo SHUKO nel limite di 5 stazioni per ciascun richiedente, per una spesa massima ammissibile di 500,00 euro.

2. Le spese per la **modifica dell'alimentazione di autoveicoli** a motore endotermico, anche non nuovo o non di prima immatricolazione, sono ammissibili purché, dopo la modifica, il veicolo sia intestato al richiedente.

3. Le spese ammissibili per acquisto di stazioni di ricarica sono comprensive anche degli oneri inerenti l'imballo, il trasporto, il collaudo, gli accessori a condizione che gli stessi siano indicati nel medesimo documento di spesa del bene acquistato.

4. Le spese ammissibili sono comprensive di IVA in quanto i beni agevolati non sono utilizzati per attività economiche.

5. I veicoli sono a disposizione degli enti locali per le finalità istituzionali degli enti medesimi. Le colonnine di ricarica possono essere messe a disposizione gratuita

anche di altri soggetti. Nel caso in cui il soggetto beneficiario sia un soggetto sovracomunale, l'utilizzo dei veicoli è esteso a tutti gli enti locali coinvolti.

6. Non sono ammissibili:

- a) i beni utilizzati per lo svolgimento di attività economiche;
- b) le spese di installazione delle stazioni di ricarica. Qualora nel documento di spesa sia indicato un importo, senza distinzione delle spese di installazione, l'intera spesa non sarà ammessa a contributo salvo attestazione della quota imputabile a dette spese da parte del fornitore;
- c) le spese di acquisto del veicolo oggetto di modifica di alimentazione. Qualora nel documento di spesa del bene acquistato sia indicato separatamente l'importo della spesa di acquisto del veicolo oggetto della modifica di alimentazione, lo stesso sarà dedotto dalla spesa ammissibile. Qualora nel documento di spesa sia indicato un unico importo, senza distinzione della spesa di acquisto, l'intera spesa non sarà ammessa a contributo, salvo attestazione della quota imputabile a dette spese da parte del fornitore.

#### 4. LIMITI DI SPESA AMMISSIBILE E MISURE DI AGEVOLAZIONE

1. Il limite massimo totale di spesa per domanda relativa a iniziative previste dai presenti criteri è pari a 300.000,00 euro.

2. Il contributo è concesso per **ciascun veicolo** di ogni tipologia ed è diversificato in base alla tipologia e al numero dei veicoli, così come riportato dalla tabella sottostante, nella quale sono indicati i contributi **unitari**:

TIPOLOGIA DI VEICOLI	NUMERO DI VEICOLI			
	1 VEICOLO	FINO A 2 VEICOLI DELLA STESSA TIPOLOGIA	FINO A 3 VEICOLI DELLA STESSA TIPOLOGIA	DAL 4° VEICOLO DELLA STESSA TIPOLOGIA
AUTOVEICOLO ELETTRICO	4.000,00 €	4.500,00 € ciascuno	5.000,00 € ciascuno	6.000,00 € ciascuno
AUTOVEICOLO IBRIDO PLUG-IN	2.000,00 €	2.250,00 € ciascuno	2.500,00 € ciascuno	3.000,00 € ciascuno
MOTOVEICOLO ELETTRICO	1.500,00 € e comunque non superiore al 50% della spesa ammissibile			
CICLOMOTORE ELETTRICO	750,00 € e comunque non superiore al 50% della spesa ammissibile			

3. Per i **motoveicoli elettrici** è concesso, per ogni mezzo, come riportato nella tabella sovrastante, un contributo pari a 1.500,00 euro e comunque non superiore al 50% della spesa ammissibile.

4. Per i **ciclomotori elettrici** è concesso, per ogni mezzo, come riportato nella tabella sovrastante, un contributo pari a 750,00 euro e comunque non superiore al 50% della spesa ammissibile.

5. Sulle spese ritenute ammissibili per la **modifica dell'alimentazione** è concesso un contributo massimo pari a 5.000,00 euro per ogni mezzo e comunque non superiore al 50% della spesa ammissibile.

6. Sulle spese ritenute ammissibili per le **stazioni di ricarica** è concesso, per ogni colonnina, un contributo pari al 60% della spesa ammissibile nel massimo indicato al punto 3, comma 1.

7. I contributi sono corrisposti in un'unica soluzione.

## **5. OBBLIGHI, DINIEGHI E REVOCHE**

1. Salvo che le relative disposizioni non prevedano diversamente, i contributi di cui alle presenti disposizioni, per il medesimo soggetto, sono cumulabili con qualsiasi altro strumento di incentivazione previsto dall'Unione europea, dallo Stato, dalla Provincia autonoma di Trento o da altri Enti locali, ad eccezione dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE – cd certificati bianchi di cui ai DD.MM. 20 luglio 2004, nonché DM 11 gennaio 2017) che devono essere ceduti alla Provincia autonoma di Trento. Il medesimo veicolo elettrico od ibrido non può aver fruito di contributi provinciali a favore del venditore.

2. Il soggetto beneficiario ha l'obbligo di fornire l'originale o la copia autentica della documentazione prevista in copia semplice dalle presenti disposizioni, nonché documentazione attestante il rispetto degli obblighi a richiesta dell'organismo istruttore nell'ambito di controlli a campione.

3. La concessione dei contributi comporta l'obbligo di non alienare, cedere o comunque distogliere dalla loro destinazione i beni per i quali i contributi sono stati concessi per 1 anno nel caso di veicoli elettrici o ibridi plug-in e per 3 anni nel caso di colonnine di ricarica.

4. La durata degli obblighi di cui al comma 3 decorre dalla data della fattura di acquisto o, nel caso in cui a fronte del medesimo bene vi siano più fatture, dalla data dell'ultima fattura.

5. La sostituzione delle stazioni di ricarica con altre aventi caratteristiche

riconducibili a quelle originarie non costituisce violazione dell'obbligo di cui al comma 3 purché avvenga non oltre 60 giorni dall'alienazione, cessione o distoglimento del bene originario e con un bene di importo pari almeno a quello agevolato. Il nuovo bene non può essere ammesso ad altre agevolazioni ed è soggetto ai vincoli ancora gravanti sul bene sostituito.

6. Nel caso di mancato rispetto degli obblighi di cui ai precedenti commi, i contributi sono totalmente revocati.

7. La presentazione di documentazione non veritiera comporta l'inammissibilità della spesa a cui la documentazione si riferisce ed è quindi disposta, a seconda del caso, la revoca totale o parziale dei contributi concessi ovvero la non ammissibilità totale o parziale delle domande per le quali non è stato ancora assunto il provvedimento di concessione.

8. Nel caso di sostituzione dei beni mobili senza il rispetto delle condizioni di cui al comma 5 si applica la revoca totale del contributo. Tuttavia se il prezzo del bene sostitutivo è inferiore al prezzo del bene originariamente oggetto di contributo, fino ad un massimo del 30%, è disposta esclusivamente la revoca del contributo riferito alla differenza di prezzo.

9. La revoca, indipendentemente dal motivo che l'ha determinata, comporta la restituzione delle somme erogate in eccedenza maggiorate degli interessi semplici calcolati al tasso legale.

## **6. PROCEDURE**

### **6.1 PRESENTAZIONE E ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE**

1. La domanda per ottenere la concessione degli incentivi previsti dalle presenti disposizioni è presentata alla struttura provinciale competente in materia di incentivi per il risparmio energetico e per lo sviluppo delle fonti energetiche alternative. Tale domanda deve essere presentata entro 1 anno dalla data della fattura di acquisto o, nel caso in cui a fronte del medesimo bene vi siano più fatture, dalla data della prima fattura. Le fatture, comunque, devono avere data successiva al 29 dicembre 2017.

2. Le domande devono essere presentate con una delle seguenti modalità:

- a) tramite posta elettronica certificata all'indirizzo dell'organismo istruttore;
- b) canale della cooperazione applicativa (interoperabilità). I soggetti federati in P.I.Tre sono tenuti ad utilizzare il canale dell'interoperabilità semplificata intra P.I.Tre.

3. Le domande presentate tramite posta elettronica non sottoscritte digitalmente sono ritenute validamente trasmesse qualora rispettino le direttive concernenti le comunicazioni con le pubbliche amministrazioni e lo scambio di documenti per via telematica adottate dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 2468 del 29 dicembre 2016 ed eventuali successive modificazioni.

4. Per le domande validamente inoltrate, la data di presentazione della domanda corrisponde alla data di invio.

5. Nelle domande possono essere inserite soltanto iniziative già realizzate.

6. L'avvio dell'istruttoria è disposto secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande di agevolazione; la concessione delle agevolazioni avviene in ordine cronologico rispetto al termine di istruttoria fino all'esaurimento delle risorse.

7. Le domande non accolte per l'esaurirsi delle risorse finanziarie in un esercizio possono essere agevolate, con priorità cronologica, entro l'anno solare successivo. Scaduto tale termine è disposto il diniego del contributo.

8. La struttura competente all'istruttoria:

- a) verifica della sussistenza dei requisiti per l'ammissibilità delle iniziative ai benefici di legge;
- b) definisce l'entità del contributo spettante.

9. I procedimenti derivanti dall'applicazione di queste disposizioni si concludono nei termini stabiliti dall'apposita deliberazione della Giunta provinciale, adottata in attuazione dell'articolo 3, comma 2 bis e dell'articolo 5 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23.

10. E' consentita la presentazione di un'unica domanda a valere sui presenti criteri in ciascun anno solare.

## **6.2 TERMINI DI REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE**

1. Le iniziative si intendono realizzate alla data riportata dai documenti indicati al punto 7.1, comma 1, lettera a) e 7.2. comma 1, lettera a). Il pagamento dei documenti deve essere effettuato entro la data di presentazione della domanda.

## **7. DOCUMENTAZIONE**

### **7.1 DOCUMENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER LA CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PER VEICOLI ELETTRICI E IBRIDI-PLUG IN**

1. Alla domanda, presentata secondo il modello approvato dalla struttura competente in materia di incentivi per il risparmio energetico e per lo sviluppo delle fonti energetiche alternative, è necessario allegare a pena di inammissibilità della stessa:

- a) copia fattura o documento di spesa di data successiva al 29 dicembre 2017 e comunque di data non anteriore di oltre 1 anno la data della domanda, riportante la descrizione del bene acquistato ai fini dell'attestazione della corrispondenza alle caratteristiche di cui al punto 1;
- b) dichiarazione dell'organo competente concernente l'avvenuto acquisto e l'importo pagato comprensivo di IVA;
- c) impegno alla cessione irrevocabile alla Provincia autonoma di Trento dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE – cd certificati bianchi);
- d) copia semplice della carta di circolazione;
- e) dichiarazione dell'acquirente di impegno a non cedere il veicolo agevolato per il periodo previsto;
- f) dichiarazione di non aver già presentato altre domande di agevolazione per il medesimo veicolo ovvero dichiarazione delle altre domande presentate e/o degli altri contributi già ricevuti;
- g) attestazione della corrispondenza alle caratteristiche di cui al punto 1 rilasciata dal fornitore, qualora non risultante dalla documentazione di cui alla lettera a);
- h) dichiarazione di non utilizzo dei beni acquistati per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale.
- i) dichiarazione di avvenuta adozione di un atto pianificatore o di indirizzo per la mobilità sostenibile;
- l) dichiarazione del venditore che il veicolo non è già stato oggetto di contributi.

### **7.2 DOCUMENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER LA CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PER STAZIONI DI RICARICA**

1. Alla domanda, presentata secondo il modello approvato dalla struttura competente in materia di incentivi per il risparmio energetico e per lo sviluppo delle fonti energetiche alternative è necessario allegare a pena di inammissibilità della stessa:

- a) copia fattura o documento di spesa di data successiva al 29 dicembre 2017 e comunque di data non antecedente di oltre 1 anno la data della domanda, riportante la descrizione del bene acquistato ai fini dell'attestazione della corrispondenza alle caratteristiche di cui al punto 1;
- b) dichiarazione dell'organo competente concernente l'avvenuto acquisto e l'importo pagato comprensivo di IVA;
- c) dichiarazione, rilasciata dall'installatore, di conformità ai sensi della legge 37/2008 ovvero dichiarazione di avvenuta installazione a "regola d'arte" ai sensi della legge 186/1968 per gli impianti non soggetti alla legge 37/2008;
- d) impegno alla cessione irrevocabile alla Provincia autonoma di Trento dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE – cd certificati bianchi);
- e) dichiarazione di conoscenza degli specifici obblighi per le colonnine di ricarica derivanti dai presenti criteri;
- f) dichiarazione di non aver presentato altre domande di agevolazione per la medesima iniziativa ovvero dichiarazione delle altre domande presentate e/o degli altri contributi già ricevuti;
- g) dichiarazione di non utilizzo dei beni acquistati per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale;
- h) dichiarazione di avvenuta adozione di un atto pianificatore o di indirizzo per la mobilità sostenibile.

### **7.3 DOCUMENTAZIONE SUCCESSIVA ALL'EROGAZIONE**

1. In sede di verifica della destinazione dei contributi erogati può essere richiesto ai soggetti beneficiari l'esibizione di originali o di copie autentiche di documentazione richiesta in copia semplice in fase di presentazione della domanda di concessione ed erogazione dei contributi, nonché documentazione attestante il rispetto di tutti gli obblighi previsti.